

*nitario di cabotaggio*¹ ai capitani o padroni dei bastimenti nazionali, dove per ragione di polizia portuaria o marittima o di altra natura, debbano ricusare il visto sul ruolo d'equipaggio.

La vidimazione che i suddetti ufficiali a senso dell'alinea del su citato art. 84, dovrebbero apporre sulle carte di bordo dei bastimenti esteri in partenza, rimane in conseguenza della menzionata legge 9 luglio 1876, compenetrata nella facoltà che loro compete di ricusare ai detti bastimenti i recapiti sanitari o il visto sui medesimi, dove ostino ragioni di polizia portuaria o di altra natura.

Rimane però sempre obbligatorio il visto dell'agente consolare rispettivo sulle carte di bordo.

Tuttavia può tener luogo del visto un permesso separato di partenza emesso dall'autorità consolare, il quale potrà essere limitato al solo viaggio, che il bastimento imprende, ovvero illimitato quando trattisi di piroscafi esteri addetti a viaggi periodici.

Tali permessi saranno conservati nell'archivio dell'ufficio di porto ricevente, e divisi per anno.

497. Di regola, gli uffici di porto non rilasceranno ai bastimenti nazionali i documenti sanitari, nè apporranno il visto sul ruolo d'equipaggio, se non consti:

1° del rilascio del manifesto doganale di partenza od altro documento equivalente;

2° dell'adempimento di quanto prescrive l'art. 173 del Codice per la marina mercantile;

3° del pagamento dei diritti dovuti all'ufficio locale del dazio-consumo e delle somme alle quali i rispettivi capitani o padroni fossero stati condannati con sentenza dell'autorità marittima in applicazione dell'art. 14 del Codice su detto, salvo che i medesimi prestino cauzione accettata dai creditori, a cui favore la sentenza fu pronunciata.

4° dell'adempimento all'obbligo delle visite prescritte dal titolo II, capo VII dello stesso Codice, nel caso in cui il bastimento in partenza vi sia soggetto.

498. Ove si tratti di bastimenti coperti di estera bandiera, gli uffici di porto prima di rilasciare i documenti sanitari, oltre lo adempimento delle prescrizioni accennate ai nume-

¹ Il permesso sanitario di cabotaggio è stato abolito dall'art. 41 della Legge 6 dicembre 1885, n. 3547.